

## II

*(Atti preparatori)*

## COMMISSIONE

**Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio riguardante l'applicazione della decisione .../85 del Consiglio dei ministri ACP—CEE recante applicazione di un regime transitorio fino all'entrata in vigore della terza convenzione di Lomé**

*COM(85) 7 def.**(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 18 gennaio 1985)**(85/C 42/05)*

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 238,  
vista la proposta della Commissione,  
visto il parere del Parlamento europeo,  
considerando che la convenzione ACP—CEE di Lomé <sup>(1)</sup>, firmata a Lomé il 31 ottobre 1979, scade il 28 febbraio 1985;  
considerando che la terza convenzione ACP—CEE firmata a Lomé l'8 dicembre 1984 non potrà entrare in vigore in tale data;  
considerando che il comitato degli ambasciatori, istituito con la convenzione di Lomé ACP—CEE del 1979, in applicazione della delega conferitagli con decisione 7/84 del Consiglio dei ministri ACP—CEE del 19 dicembre 1984 e a norma dell'articolo 188, pa-

ragrafo 3, di detta convenzione, ha adottato il regime transitorio necessario a decorrere dal 1° marzo 1985 fino all'entrata in vigore della terza convenzione;

considerando che è necessario prendere le misure per l'esecuzione della suddetta decisione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La decisione .../85 del Consiglio dei ministri allegata al presente regolamento è applicabile nella Comunità dal 1° marzo 1985 fino e non oltre il 28 febbraio 1986, fatte salve le disposizioni autonome che la Comunità riterrà più idonee per l'importazione dei prodotti dall'Africa, dai Caraibi e dal Pacifico.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1985.

Esso è obbligatorio in tutte le sue parti e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

<sup>(1)</sup> GU n. L 347 del 22. 12. 1980, pag. 2.

**Proposta di direttiva del Consiglio sulla libertà di stabilimento e sulla libera prestazione dei servizi nel campo del credito fondiario**

*COM(84) 730 def.**(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 4 febbraio 1985)**(85/C 42/06)*

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2 e l'articolo 66,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che, in applicazione del trattato, è vietata dalla fine del periodo transitorio qualsiasi discriminazione o restrizione in materia di stabilimento e di prestazione di servizi, fondata rispettivamente sulla nazionalità o sul fatto che l'impresa non è stabilita nello Stato membro in cui la prestazione è eseguita;

considerando che, in applicazione del trattato, conformemente agli articoli 52 e 59, il divieto di qualsiasi restrizione in materia di libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi implica che tutte le imprese hanno il diritto di stabilirsi e di prestare servizi sull'intero territorio della Comunità;

considerando che, al fine di agevolare l'esercizio effettivo di tale libertà da parte degli enti creditizi il Consiglio ha adottato la direttiva 77/780/CEE, del 12 dicembre 1977, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio <sup>(1)</sup>, che ha permesso una prima armonizzazione delle disposizioni vigenti negli Stati membri in relazione alle norme da applicarsi a tali enti;

considerando che sussistono tuttavia ostacoli all'esercizio della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi da parte degli enti creditizi operanti nel campo del credito fondiario;

considerando che tali ostacoli risultano da un lato dal divieto di concedere crediti garantiti da ipoteca su beni immobili situati in un altro Stato membro e, dall'altro, dalle diverse condizioni alle quali tali enti creditizi possono operare nell'ambito del credito fondiario nei vari Stati membri;

considerando che tali ostacoli possono essere eliminati rendendo possibile la concessione di credito fondiario garantito da ipoteca su beni immobili situati in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine e consentendo che l'attività di credito fondiario in uno Stato membro ospite sia esercitata conformemente alle tecniche specifiche di prestito e di provvista autorizzate nello Stato membro d'origine;

considerando che a tal fine occorre che le autorità di vigilanza adottino il principio del reciproco riconoscimento delle rispettive normative in materia di vigilanza relative alla verifica della solidità finanziaria degli enti specializzati nel credito fondiario;

considerando che, per evitare che l'introduzione di una nuova tecnica di provvista o di finanziamento sul mercato del credito fondiario di uno Stato membro

dia origine ad una distorsione delle condizioni di concorrenza, tale Stato membro autorizza gli enti creditizi operanti nello stesso settore e sotto qualsiasi forma di stabilimento sul suo territorio ad effettuare operazioni di credito fondiario a condizioni analoghe;

considerando che, in attesa di una completa liberazione dei movimenti di capitali, gli Stati membri possono esigere la congruenza delle attività e della passività nelle monete in cui vengono effettuate le operazioni di credito fondiario, ma devono consentire in ogni caso l'esecuzione di tali operazioni in ECU;

considerando che, in ogni caso, per l'esercizio effettivo delle attività menzionate nella direttiva è necessario eliminare talune delle restrizioni esistenti ai movimenti di capitali; che all'uopo è prevista una direttiva specifica;

considerando che qualsiasi tipo d'intervento statale, o comunque pubblico, collegato alla concessione di credito fondiario dev'essere effettuato in maniera non discriminatoria, in modo da applicarsi anche alle transazioni che ricadono nel campo d'applicazione della presente direttiva;

considerando che, fino ad ulteriore coordinamento delle normative in materia di vigilanza, la vigilanza sulle succursali di enti specializzati nel credito fondiario aventi sede in un altro Stato membro è affidata alle competenti autorità dello Stato ospite in stretta cooperazione con le competenti autorità dello Stato d'origine;

considerando tuttavia che, in conformità del principio secondo il quale la vigilanza spetta allo Stato d'origine, la vigilanza sulla prestazione dei servizi di tali enti creditizi all'estero sarà affidata all'autorità di vigilanza dello Stato d'origine; che per evitare l'introduzione di una nuova tecnica, l'ente prestatore di servizi deve osservare le disposizioni di legge vigenti in tale Stato membro, dettate da motivi di interesse generale;

considerando che l'osservanza di tali disposizioni deve essere accertata dall'autorità di vigilanza dello Stato ospite, necessariamente in stretta cooperazione con la competente autorità dello Stato d'origine per assicurare una vigilanza integrale delle relative transazioni;

considerando che, non avendo le autorità di vigilanza sufficiente esperienza nel campo delle transazioni operate all'estero da enti specializzati nel credito fondiario, è opportuno disporre che per un periodo transitorio esse possano limitare il volume di tali transazioni,

<sup>(1)</sup> GU n. L 322 del 17. 12. 1977, pag. 30.

HA ADOTTATO LE PRESENTE DIRETTIVA:

## TITOLO I

### Definizioni e campo d'applicazione

#### Articolo 1

La presente direttiva si applica agli enti creditizi contemplati dalla direttiva 77/780/CEE le cui attività consistono nel ricevere fondi dal pubblico sotto forma di depositi o mediante l'emissione di cartelle o obbligazioni fondiarie oppure di titoli azionari rimborsabili, e nel concedere mutui garantiti da ipoteche su proprietà immobiliari, destinati all'acquisto o alla conservazione della proprietà di terreni edificabili o di immobili esistenti o in progetto, ovvero destinati al rinnovo od al miglioramento di immobili.

#### Articolo 2

Ai sensi della presente direttiva:

- per Stato membro d'origine s'intende lo Stato membro nel quale uno degli enti creditizi di cui all'articolo 1 ha la propria sede;
- per Stato membro ospite s'intende lo Stato membro nel quale uno degli enti creditizi di cui all'articolo 1 ha una succursale o nel quale presta servizi.

## TITOLO II

### Disposizioni generali volte ad agevolare il diritto di stabilimento e la libera prestazione dei servizi

#### Articolo 3

Gli Stati membri autorizzano gli enti creditizi di cui all'articolo 1 a concedere crediti garantiti da ipoteca su proprietà immobiliari situate in un altro Stato membro.

#### Articolo 4

Gli Stati membri abrogano tutte le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che ostacolano o precludono ad uno degli enti creditizi di cui all'articolo 1, avente sede sul loro territorio, la concessione di crediti fondiari in un altro Stato membro, conformemente alle tecniche specificamente autorizzate nello Stato membro d'origine, oppure modificano tali disposizioni in modo da rendere possibile l'applicazione di tali tecniche.

#### Articolo 5

1. Gli Stati membri autorizzano nel loro territorio gli enti creditizi di cui all'articolo 1, aventi sede in un altro Stato membro, a costituire una provvista e, in particolare, fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, a rifinanziare conformemente alle tecniche di finanziamento autorizzate nello Stato membro d'origine, la concessione di mutui garantiti da ipoteca per i fini di cui all'articolo 1.

Qualora l'introduzione di nuove tecniche in uno Stato membro provochi nel medesimo una distorsione delle condizioni di concorrenza, tale Stato membro autorizza tutti gli enti creditizi stabiliti nel suo territorio a ricorrere a tecniche analoghe o ad adottare sistemi equivalenti.

2. In attesa di un ulteriore coordinamento in materia di obbligazioni garantite da ipoteca, lo Stato membro ospite può esigere che l'emissione di tali obbligazioni nel suo territorio avvenga conformemente alle disposizioni in materia in esso vigenti.

#### Articolo 6

Lo Stato membro ospite può esigere che tanto le operazioni di provvista quanto quelle di finanziamento siano denominate nella propria moneta; l'ente interessato può tuttavia impiegare sempre l'ECU come strumento alternativo. Lo Stato membro d'origine può altresì esigere la congruenza delle attività e delle passività espresse in ciascuna moneta nazionale; l'ente interessato può tuttavia scegliere l'impiego dell'ECU per far fronte ai suoi obblighi in materia di congruenza.

#### Articolo 7

In caso di intervento statale o di altro intervento pubblico di qualsiasi tipo nel campo delle attività connesse col credito fondiario, che riguarda sia la costituzione di risparmi presso gli enti creditizi di cui all'articolo 1, sia la concessione di mutui fondiari da parte degli stessi, alle operazioni che rientrano nella presente direttiva si applicano misure analoghe. Tali disposizioni non devono avere effetti discriminatori tra cittadini degli Stati membri.

## TITOLO III

### Disposizioni relative alla libertà di stabilimento

#### Articolo 8

In attesa che siano adempiute le condizioni del controllo nel paese d'origine, la vigilanza sulle unità operative comunque configurate da enti creditizi di cui all'articolo 1 in un altro Stato membro, è esercitata dall'autorità di vigilanza del paese membro ospite, che la esercita in stretta cooperazione con l'autorità di vigilanza dello Stato membro d'origine.

## TITOLO IV

**Disposizioni relative alla libera prestazione dei servizi***Articolo 9*

1. Qualsiasi ente creditizio di cui all'articolo 1, che intenda ampliare le proprie attività ricorrendo alla libera prestazione di servizi nel campo del credito fondiario, sul territorio di un altro Stato membro, ne informa l'autorità di vigilanza dello Stato membro d'origine che ha concesso l'autorizzazione conformemente all'articolo 3 della direttiva 77/780/CEE.

2. Gli Stati membri esigono che l'ente interessato allegghi alla richiesta le seguenti informazioni:

- a) lo Stato membro sul cui territorio intende fornire i propri servizi;
- b) il tipo di attività che intende esercitare sul territorio dello Stato membro ospite;
- c) le condizioni generali e particolari di provvista e di finanziamento per tali operazioni.

3. Qualora l'autorità di vigilanza dello Stato membro d'origine conferma la solidità finanziaria dell'ente creditizio in questione, essa invia entro tre mesi a decorrere dalla richiesta di cui al paragrafo 1 all'autorità di vigilanza del paese membro ospite le informazioni di cui al paragrafo 2 accompagnate da una dichiarazione che attesti la situazione finanziaria dell'ente creditizio.

4. Qualora l'autorità di vigilanza del paese d'origine rifiuti di confermare la solidità finanziaria di un ente creditizio, detto rifiuto va motivato all'ente interessato entro tre mesi dalla data in cui sono pervenute le informazioni di cui al paragrafo 2.

5. Prima che l'ente creditizio inizi le proprie attività, l'autorità di vigilanza del paese ospite dispone di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento delle informazioni e della dichiarazione di cui al paragrafo 3, per predisporre la vigilanza continua dell'ente creditizio in conformità dell'articolo 10.

*Articolo 10*

1. L'ente creditizio che presta servizi nel territorio di un altro Stato membro presenta all'autorità di vigilanza dello Stato membro ospite una relazione trimestrale sulle proprie operazioni nello stesso.

2. L'autorità di vigilanza di uno Stato membro, ospite, ove accerti che un ente che fornisce servizi sul suo territorio non ottempera alle disposizioni legislative ivi vigenti dettate da motivi di interesse generale, esige dall'ente in questione di porre termine a tali irregolarità.

3. Se l'ente in questione non adotta i provvedimenti del caso, l'autorità di vigilanza dello Stato membro ospite ne informa l'autorità di vigilanza dello Stato membro d'origine che adotta tutti gli opportuni provvedimenti affinché l'ente in questione ponga termine alle irregolarità. L'autorità dello Stato membro ospite è informata della natura dei provvedimenti adottati.

4. Se l'ente persiste nell'infrazione alle disposizioni di legge di cui al paragrafo 2 vigenti nello Stato membro ospite, nonostante i provvedimenti adottati dallo Stato membro d'origine, conformemente al paragrafo 3, o a causa della loro inadeguatezza, o della carenza dello Stato membro in questione, lo Stato membro ospite, dopo averne informato l'autorità di vigilanza dello Stato membro d'origine, può adottare opportuni provvedimenti per prevenire ulteriori irregolarità; in particolare, qualora risulti assolutamente indispensabile, può anche impedire all'ente in questione di stipulare nel suo territorio nuovi contratti assistiti da ipoteca nel quadro della libera prestazione di servizi. Gli Stati membri vigilano affinché nel loro territorio sia possibile precedere alla notifica dei documenti necessari per l'attuazione di tali provvedimenti.

5. Qualsiasi provvedimento adottato ai sensi dei paragrafi 2, 3 e 4 che comporti sanzioni o restrizioni per la prestazione di servizi deve essere opportunamente motivato e notificato all'ente interessato. Ogni siffatto provvedimento è impugnabile presso i tribunali dello Stato membro in cui è stato adottato.

6. La revoca dell'autorizzazione è comunicata all'autorità di vigilanza dello Stato membro ospite, che adotta gli opportuni provvedimenti per impedire all'ente in questione la stipula nel suo territorio di ulteriori contratti assistiti da ipoteca nel quadro della prestazione di servizi.

7. Ogni due anni la Commissione presenta al Consiglio una relazione che riepiloga per numero e tipo, e distintamente per Stato membro, le decisioni comunicate ai sensi dell'articolo 9, nelle quali non è stata confermata la solidità finanziaria, nonché i provvedimenti adottati in conformità delle disposizioni del paragrafo 4. Gli Stati membri collaborano con la Commissione fornendole le informazioni necessarie per elaborare tale relazione.

## TITOLO V

**Disposizioni transitorie e finali***Articolo 11*

Per un periodo massimo di cinque anni dalla notifica della presente direttiva, lo Stato membro d'origine può limitare al 25 % del totale dei mutui ipotecari di un ente creditizio le operazioni che quest'ultimo è autorizzato ad effettuare in altri Stati membri nel campo del credito fondiario tramite succursali o mediante la prestazione di servizi.

*Articolo 12*

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

*Articolo 13*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

---